



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9394 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Nicola Corsaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Fasci', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Comando Vigili Grosseto, Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Comando Vigili Milano non costituiti in giudizio; Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del Verbale di scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente concluso in

data

28.07.2020, con la pubblicazione - sul sito www.vigilfuoco.it - dei nomi del personale ammesso al corso di formazione; delle proposte di graduatorie di merito per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente con decorrenza 01.01.2020

formulate dalla Commissione per la progressione in carriera; nonché di ogni atto presupposto, successivo, connesso e/o conseguente, ivi compresa la nota DCRU del 18.09.2020, prot. N. 45725;

e per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'inserimento utile nella graduatoria finale di cui allo scrutinio di merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente on decorrenza 1.01.2020.

e per la condanna

dell'Amministrazione intimata ad inserire il ricorrente in posizione utile nella graduatoria finale per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente con decorrenza 01.01.2020 formulate dalla Commissione per la progressione in carriera.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/2/2021:

della nota n. 33815 RG. UFF. del 19.12.2020;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata in data 11.3.2021, con cui il ricorrente chiede di poter essere autorizzato ad integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 41, comma 4°, cpa;

Ritenuto -soltanto ed esclusivamente in ragione del perseguimento dell'interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio, discendente dall'art. 1 e dall'art. 2, comma 2°, cpa- di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.,

mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'Interno della presente Ordinanza, del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, fermo restando che rimane impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, in questa fase non delibata e non suscettibile di delibazione;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (trenta), decorrente dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro i successivi 20 (venti) giorni dall'avvenuta pubblicazione;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* del Ministero dell'Interno, sussistono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, quali quelli di :

- effettuare la pubblicazione al più presto possibile;
- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

P.Q.M.

accoglie ed autorizza parte ricorrente, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa e dell'art. 49, comma 3, cpa, a provvedere alla notifica del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e degli altri atti indicati, nei sensi e nei termini di cui in parte motiva, impregiudicata la decisione di ogni questione in rito e nel merito.

Il presente ricorso sarà trattato secondo l'ordine cronologico del ruolo della Sezione.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente Ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 31 marzo 2021.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO